

Diocesi di Avezzano



**STATUTO
CONFRATERNITA DI
MARIA SS. DI PIETRAQUARIA**

TITOLO I

Natura e Fini

Art.1 La Confraternita di Maria SS. Di Pietraquaria è una Associazione pubblica di fedeli, eretta nella Diocesi dei Marsi, con decreto Vescovile in data 8 giugno 1891.

Al fine di partecipare alle grazie, ai privilegi ed alle indulgenze concesse e da concedersi in avvenire dai Sommi Pontefici, è aggregata, con diploma rilasciato in data 02 Luglio 1891 dal P. Preposito Generale della Compagnia di Gesù, alla Prima Primaria di Roma, Madre di tutte le Confraternite Mariane. E' un'associazione ecclesiale pubblica, costituita da fedeli cattolici laici e operante nel territorio della Diocesi dei Marsi sotto la giurisdizione dell'Ordinario.

Essa ha sede in Avezzano, presso il Santuario Madonna di Pietraquaria, via Pietraquaria, 1 — Avezzano

In comunione con il Rettore, svolge la sua attività specifica nell'insieme della Pastorale della Chiesa, in obbedienza al Vangelo ed alle direttive del Vescovo.

Art. 2 La Confraternita persegue i seguenti fini:

- Costituire una comunità ecclesiale viva, nella quale i Confratelli siano aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana, mediante la speciale devozione alla B.V. Maria;
- curare la formazione permanente dei soci;
- sostenere le celebrazioni liturgiche e le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare;

- alimentare e fortificare in modo speciale l'amore e la devozione alla B. V. Maria di Pietraquaria.

Art. 3 Le insegne della confraternita sono:

Stendardo di colore avana con la scritta ricamata in oro con la seguente dicitura CONGREGAZIONE MARIANA MARIA SS. PIETRAQUARIA con fasce laterali pendenti verticale di colore celeste e rosse e da corde di tenuta di colore giallo oro intrecciate, Stendardo di colore Celeste con L'Effige della Madonna di Pietraquaria con scritta CONFRATERNITA MARIA SS. DI PIETRAQUARIA AVEZZANO con fasce pendenti laterali di colore celeste e rosse e corde di tenuta di colore giallo oro intrecciato usato nelle processioni dalle Consorelle. Stendardo di colore celeste con L'Effige della madonna con scritta CONFRATERNITA MARIA SS. DI PIETRAQUARIA AVEZZANO usato normalmente in occasione di rappresentanza nei funerali dei confratelli e consorelle. Le fasce indossate dai confratelli e consorelle sono di colore celeste e rosso con l'Effige della Madonna di Pietraquaria. Le insegne acquistate personalmente dai Confratelli rimangono di proprietà degli stessi, anche in caso di fuoriuscita dalla Confraternita; in tal caso è fatto assoluto divieto di indossarle.

Art. 4 Il numero dei Confratelli è illimitato.

Art. 5 Alla Confraternita possono essere ammessi sia uomini che donne.

Art. 6 La solenne celebrazione per l'ammissione del

nuovo Confratello, ha luogo nel Santuario Diocesano della B. V. Maria di Pietraquaria, l'8 dicembre di ogni anno, e sarà presieduta ordinariamente dal Cappellano o, per delega, da altro Sacerdote, e si svolgerà secondo il rito predisposto dall'Ufficio Liturgico Diocesano.

Art. 7 Si fa divieto di appartenere contemporaneamente a più Confraternite o di far parte di una Confraternita solo per successione ereditaria.

TITOLO II

Organi Direttivi e Amministrativi

Art. 8 Gli Organi della Confraternita sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Priore

All'interno di tali Organi qualsiasi carica è ricoperta a titolo puramente gratuito, cioè senza alcun compenso con valore di corrispettivo, salvo il rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute.

Art. 9 L'assemblea generale, composta da tutti i confratelli Regularmente iscritti, è il massimo organo deliberativo della Confraternita. Essa viene convocata normalmente due volte L'anno ed ogniqualvolta lo stabilisca il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto dei confratelli o dall'ordinario diocesano.

È compito dell'assemblea:

- Offrire a tutti i confratelli l'opportunità di esprimere osservazioni o formulare proposte per il buon andamento della Confraternita.
- Approvare annualmente il preventivo ed il rendiconto economico.
- Eleggere il priore ed i membri del consiglio direttivo.
- programmare attività ed iniziative straordinarie.
- approvare atti amministrativi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 L'Assemblea generale è valida se è stata regolarmente convocata;

se il numero dei Confratelli presenti è pari o superiore alla metà degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

È obbligatoria la presenza del Cappellano o di un Sacerdote delegato dallo stesso o dall'Ordinario Diocesano.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Priore.

Di ogni Assemblea si rediga il verbale, su apposito registro, firmato dal Priore, dal Cappellano e dal Segretario.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo può essere composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 11 Confratelli.

Art. 12 Il Priore e gli altri Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Non possono far parte del Direttivo:

- Confratelli che siano fra di loro coniugi.
- Coloro che abbiano avuto condanne penali o che abbiano in corso procedimenti penali pendenti.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Deliberare sulle attività e iniziative ordinarie;
- Deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- Deliberare circa l'annuale preventivo di spesa e rendiconto;
- Deliberare sulle richieste di adesioni alla Confraternita e su eventuali dimissioni dalla stessa;
- Ascoltare eventuali osservazioni o proposte dei Confratelli e deliberare in merito;
- Deliberare su qualsiasi atto o materia che non siano riservati all'Assemblea.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo è l'unico organo responsabile dei beni e di tutti gli aspetti decisionali e gestionali della Confraternita.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce abitualmente ogni quattro mesi e ogniqualvolta il Priore lo giudichi necessario.

È obbligatoria la presenza del Cappellano.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Priore.

Di ogni riunione si rediga il verbale, su apposito registro, firmato dal Priore, dal Cappellano e dal Segretario.

Art. 16 Il Priore

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- provvede a tenere i rapporti con l'Autorità ecclesiastica (Parroco e Ordinario Diocesano) e civile nonché con altri Enti, Associazioni o Movimenti Ecclesiali;
- Partecipa all'assemblea generale del Consiglio Diocesano;

Art. 17 Il Cassiere

- cura la contabilità ordinaria; registra accuratamente sul libro contabile le voci di entrata e uscita, corredandole di ogni possibile documentazione (fatture, ricevute, scontrini, dichiarazioni, ecc.)
- predispone il preventivo ed il rendiconto annuali;
- cura la tenuta dei depositi postali o bancari;
- raccoglie le quote annuali di adesione;
- si preoccupa di inviare copia del bilancio annuale, dopo l'approvazione dell'Assemblea, al responsabile diocesano per le Confraternite.
- tiene l'inventario di quanto appartiene alla Confraternita, di cui è custode.

Art. 18 Il Segretario

- provvede alla stesura ed al recapito delle lettere di convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

- cura la raccolta delle richieste di adesione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- redige il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- conserva il libro dei Confratelli, dei Verbali e l'archivio della Confraternita;

Art. 19 Il Maestro dei Novizi:

- Viene nominato dal Cappellano sentito il parere del Priore;
- collabora attivamente con il Cappellano nella formazione religiosa dei confratelli;
- esorta i novizi a partecipare gli incontri formativi;
- al termine del noviziato formula, secondo coscienza, il suo giudizio su ciascun novizio al Consiglio Direttivo che, sentito anche il parere del Cappellano, delibera circa l'ammissione del novizio alla Confraternita.

Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- effettua periodiche verifiche di cassa;
- accerta la regolare tenuta dell'inventario;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

Art. 21 Il Cappellano

- è nominato dall'Ordinario Diocesano;

- partecipa di diritto all'Assemblea Generale e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto;
- presiede le votazioni per il rinnovo delle cariche;
- è tenuto a curare durante il percorso dell'anno la formazione dei Confratelli.

Il mancato invito del Cappellano o la sua esclusione comporta la nullità delle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Elezione del Consiglio Direttivo

Art. 22 L'Assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo, alla scadenza del suo mandato o per dimissione di tutti i componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte dell'Ordinario Diocesano, viene convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni. Tutti i membri della Confraternita sono eleggibili e hanno diritto di voto.

Art. 23 Le cariche da eleggere sono: il Priore e gli altri membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione nella Confraternita, o successivamente per età.

Art. 24 Le operazioni di voto saranno effettuate con scrutinio segreto, in un giorno e in un orario, fissati dal Consiglio Direttivo, che consentano la partecipazione del maggior numero possibile di Confratelli e comunicata al Responsabile Diocesano per le Confraternite.

La presidenza della suddetta Assemblea elettorale spetta al Cappellano o ad altro Sacerdote delegato dall'Ordinario Diocesano, pena la illegittimità delle votazioni.

Art. 25 Il verbale dell'assemblea elettiva sarà redatto dal Segretario uscente;
Costui terminerà il suo mandato quando consegnerà il verbale all'Ordinario per l'approvazione del nuovo Direttivo.

Art. 26 Il verbale che viene redatto in sede assembleare dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Preghiera presieduta dal Cappellano;
- Relazione del Priore uscente (da allegare al verbale);
- Approvazione del Bilancio (da allegare al verbale)
- Risultati delle Votazioni;
- Varie ed eventuali.

Al verbale va allegato l'elenco aggiornato dei Confratelli.

Art. 27 Per poter ricoprire una qualsiasi carica all'interno del Consiglio Direttivo è necessario aver maturato almeno tre anni di cammino nella Confraternita.

Art. 28 Il Segretario verbalizzante dell'Assemblea, avrà cura di inviare copia del Verbale, allegando le varie cariche (firmato dal Segretario, dal Cappellano), non appena il Priore le avrà assegnate ai vari confratelli neo eletti, all'Ordinario Diocesano cui spetta l'approvazione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio entrerà in carica soltanto dopo aver ottenuto tale approvazione.

TITOLO IV

Ammissione, Decadenza e Dimissione

Art. 29 Chi desidera essere iscritto alla Confraternita presenta domanda scritta al Priore, dichiarando i propri dati anagrafici, l'impegno a partecipare alle sacre celebrazioni, all'osservanza delle norme statutarie, di aver compiuto il 18° anno di età e di effettuare almeno un anno di noviziato.

Art. 30 La domanda deve essere esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Cappellano, entro tre mesi dalla presentazione e deve essere accolta o respinta.

Art. 31 Ciascun Confratello è tenuto a versare annualmente alla Confraternita una quota per l'attività della stessa, se questa è stabilita dall'Assemblea generale.

In caso di non frequenza per un periodo di tre anni, in mancanza di giusta causa, è prevista la sospensione dalla Confraternita, che può essere revocata solo dopo aver dato motivazioni in merito all'assenza.

Art. 32 Nel caso si rendano necessarie, le sanzioni disciplinari sono:

Il richiamo e la dichiarazione di decadenza.

a) *Il richiamo*: consiste in una delibera del Consiglio Direttivo verso il Confratello:

- che non espleta con assiduità e con impegno i doveri della vita della Confraternita;
- che per tre anni non ha rinnovato gli impegni associativi;

- che per tre anni non ha versato la quota stabilita dall'Assemblea generale.
- b) *La dichiarazione di decadenza*: è la sanzione irrogata dal Consiglio Direttivo che fa perdere lo stato di Confratello all'aggregato:
 - che non espleta con assiduità e con impegno i doveri della vita della Confraternita;
 - che per sei anni non ha rinnovato gli impegni associativi;
 - che per sei anni non ha versato la quota stabilita dall'Assemblea generale.

Avverso la dichiarazione di decadenza, il Confratello può fare il ricorso scritto entro 30 giorni all'Ordinario Diocesano, la cui decisione è inappellabile.

Art. 33 In caso di dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza.

In mancanza di questi, il Consiglio Direttivo sceglie tra i Confratelli.

In caso di dimissioni o morte del Priore, il segretario entro tre mesi, in accordo con il Responsabile Diocesano per le Confraternite, convoca l'assemblea generale per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio così rinnovato rimane in carica fino alla scadenza residua del mandato.

Art. 34 Il Priore o i Membri del Consiglio Direttivo che si dimettono o sono causa del commissariamento della Confraternita o che hanno avuto un comportamento non consono con il mandato ricevuto, non possono essere rieletti per un mandato.

TITOLO V

Il Commissariamento

Art. 35 L'Ordinario Diocesano può nominare un Commissario che governa la Confraternita con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione degli Organi statuari, quando:

- Non è possibile eleggere il Priore.
- Ci sono dissensi tra i Confratelli.
- Si sono riscontrate deficienze amministrative.
- Immobilità della vita Confraternale.
- I membri del Consiglio Direttivo non espletano il loro dovere.

Il Commissario ha il compito di riordinare nel tempo determinato dal decreto vescovile, in collaborazione con il Cappellano, la Confraternita.

Art. 36 In caso si renda necessario la soppressione della Confraternita si applica la norma del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO VI

Rapporti con il Santuario

Art. 37 Qualora la figura del Cappellano non coincidesse con il Rettore del Santuario, rimane soggetto ad esso quanto alle questioni del Santuario.

Art. 38 La Confraternita non può interferire nelle questioni pastorali e liturgiche del Santuario che spettano unicamente al Rettore.

TITOLO VII

L' Amministrazione

Art. 39 La Confraternita cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria di tutti i propri beni immobili, mobili e finanziari. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, pena l'invalidità degli atti stessi, l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Questi concederà o negherà l'assenso dopo aver sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Art. 40 Sono considerati atti di straordinaria amministrazione:

- l'acquisizione di un bene stabile (per acquisto, donazione, testamento o altro titolo);

- l'alienazione di beni immobili (vendita, permuta, donazione, affrancazione);
- ogni atto che, intaccando il patrimonio dell'ente, ne peggiora la condizione, come:
 1. la rinuncia a donazioni, eredità, diritti;
 2. la costituzione di rendite perpetue;
 3. l'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (compresi i prestiti dello stesso legale rappresentante dell'ente);
 4. l'emissione di cambiali o avalli di esse;
 5. la concessione di prestiti a terzi;
- la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Art. 41 Per l'alienazione di beni si richiede inoltre:

- una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale;
- la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto (canone 1293§1 del Codice di Diritto Canonico).

Art. 42 Per interventi finalizzati a modifiche, ristrutturazioni o a restauro conservativo degli edifici è richiesto il Nulla Osta degli Uffici di Curia preposti al settore.

Art. 43 In caso di estinzione della Confraternita con Decreto dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio saranno devoluti alla Parrocchia o ad altro ente ecclesiastico.

Art. 44 È assolutamente vietato distribuire ai Confratelli, anche in modo indiretto, utili di avanzi di gestione, riserve o capitali.

- Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogati tutti gli Statuti e i Regolamenti precedenti senza alcuna eccezione.
- Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme di Diritto Canonico e della Legge italiana.

**Il presente Statuto
composto da 44 articoli,
è valido a decorrere
dal 18 marzo 2025**

APPENDICE

Can. 180 -§1. Se all'elezione di colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento canonico, del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

§2. I compromissari non possono postulare, se ciò non è stato espresso nel compromesso.

Can. 181 -§1. Perché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti.

§2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola: postulo, o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non esista, altrimenti per la postulazione.

Can. 182 -§1. La postulazione deve essere trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all'autorità competente alla quale appartiene confermare l'elezione, cui spetta concedere la dispensa dall'impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla all'autorità superiore; se non si esige la conferma, la postulazione deve essere trasmessa all'autorità competente perché venga concessa la dispensa.

§2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il tempo stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che il presidente sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo opportuno per dolo o per negligenza.

§3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla.

§4. Gli elettori non possono revocare la postulazione una volta fatta all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità stessa.

Can. 183 -§1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell'autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.

§2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia reso noto al postulato, che deve rispondere a norma del *can.* 177, §1.

§3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto.

Can. 301 -§1. Spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica.

§2. L'autorità ecclesiastica competente, se lo giudica opportuno, può erigere associazioni di fedeli anche per il conseguimento diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato sufficientemente provveduto mediante iniziative private.

§3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche.

Can. 305 -§1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il dovere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.

§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi.

Can. 312 -§1. L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è: 1) la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali; 2) la Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione; 3) il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le associazioni per

le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico. §2. Per erigere validamente nella diocesi un'associazione o una sua sezione, anche se ciò avviene in forza di un privilegio apostolico, si richiede il consenso scritto del Vescovo diocesano; tuttavia il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per l'erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una associazione propria di quell'istituto.

Can. 315 -Le associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, però sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al *can. 312, §1*.

Can. 316 -§1. Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.

§2. Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a trovarsi nel caso di cui al § 1, premessa un'ammonizione, siano dimessi dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso all'autorità ecclesiastica di cui al *can. 312, §1*.

Can. 317 -§1. Se non si prevede altro negli statuti, spetta all'autorità ecclesiastica di cui al *can. 312, §1* confermare il moderatore dell'associazione pubblica eletto dalla stessa, istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la stessa autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o l'assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli ufficiali maggiori dell'associazione.

§2. La norma stabilita al § 1 vale anche per le associazioni erette da membri di istituti religiosi in forza di un privilegio apostolico, al di fuori delle proprie chiese o delle proprie case; nelle associazioni poi erette da membri di istituti religiosi presso la propria chiesa o presso la propria casa, la nomina o la conferma del moderatore e del cappellano spetta al superiore dell'istituto, a norma degli statuti.

§3. Nelle associazioni non clericali, i laici possono ricoprire l'incarico di moderatore; il cappellano o l'assistente ecclesiastico non siano assunti a tale compito, a meno che negli statuti non sia disposto diversamente.

§4. Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate direttamente all'esercizio dell'apostolato, non siano moderatori coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici.

Can. 318 -§1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui al *can.* 312, §1 può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione.

§2. Il moderatore di un'associazione pubblica può essere rimosso, per giusta causa, da chi lo ha nominato o confermato, tuttavia dopo aver sentito sia il moderatore stesso, sia gli ufficiali maggiori dell'associazione, a norma degli statuti; il cappellano può essere rimosso, a norma dei *cann.* 192-195, da chi lo ha nominato.

Can. 564 -Il cappellano è il sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli, e che deve essere esercitata a norma del diritto universale e particolare.

Can. 565 -A meno che il diritto non preveda altro o a meno che a qualcuno non spettino legittimamente diritti speciali, il cappellano viene nominato dall'Ordinario del luogo, al quale pure compete istituire chi è stato presentato o confermare chi è stato eletto.

Can. 1293 -§1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma stabilita, si richiede inoltre:

1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto.

§2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa.

RITO DI BENEDIZIONE E VESTIZIONE DEI NUOVI CONFRATELLI

La benedizione e l'imposizione dell'abito per l'ingresso in una confraternita dev'essere fatta, per quanto è possibile, in una celebrazione comune. Quanto alla vestizione, per mezzo della quale i fedeli sono ammessi a far parte di una confraternita, tale ammissione dev'essere compiuta da un suo membro o da un ministro a ciò debitamente delegato. La celebrazione è presieduta dal Cappellano. Per la benedizione e l'imposizione, si deve usare un abito (o uno scapolare) che, quanto alla forma e alla materia, rispetti le caratteristiche definite per la confraternita; successivamente però può essere sostituito da una fascia benedetta nello stesso rito. Quanto all'ingresso in una confraternita per mezzo del quale uno diviene spiritualmente partecipe di un Istituto religioso, si tengano presenti le norme particolari stabilite dallo statuto.

INIZIO

Quando tutti sono riuniti, si esegue un canto adatto o si fa una pausa di raccoglimento. Poi tutti si fanno il segno della croce, mentre il ministro dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

R. Amen.

SALUTO

Il ministro saluta i presenti con le seguenti parole o altre adatte, tratte di preferenza dalla Sacra Scrittura:

La grazia e la pace di Dio nostro Padre, dal quale procede ogni bene per mezzo del Figlio nato dalla Vergine, sia con tutti voi.

R. E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA

Il ministro, o un'altra persona idonea, introduce il rito di benedizione con queste parole o altre simili:

Anche mediante umili segni Dio si compiace di manifestarci la sua grande misericordia. Nello stesso modo noi esprimiamo i sentimenti dell'animo riconoscente, riaffermando la volontà di servire Dio e di mantenerci fedeli per tutta la vita al nostro Battesimo.

Questo abito, nel quale si suole ravvisare un segno di appartenenza alla Confraternita di Maria SS. di Pietraquaria, esprime il desiderio di partecipare allo spirito e alla comunione orante della stessa comunità. In particolare richiama il proposito battesimale di rivestirci di Cristo, con l'aiuto della Vergine Madre, sollecita della nostra conformazione al Verbo fatto uomo a lode della Trinità, perché portando la veste nuziale, giungiamo alla patria del cielo.

Il Maestro dei novizi presenta i candidati

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO

Poi un lettore o uno dei presenti legge un brano della Sacra Scrittura, scelto preferibilmente fra quelli che si trovano nel Lezionario per la Santissima Trinità, per i misteri del Signore o per la beata Vergine Maria. Si può anche scegliere opportunamente un brano fra quelli che siano confacenti allo spirito della Confraternita.

Fil 2,6-11 Cristo umiliò se stesso, per questo Dio l'ha esaltato

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l'essere come Dio,
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall'aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.

Parola di Dio

Mt 5,1-12a Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

✠ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Parola del Signore

BREVE ESORTAZIONE

Secondo l'opportunità, il ministro rivolge brevi parole presenti, illustrando la lettura biblica, perché percepiscano il significato della celebrazione. Breve silenzio.

PREGHIERA DEI FEDELI

Segue la preghiera comune. Tra le invocazioni proposte, si possono scegliere alcune ritenute più adatte, o aggiungerne altre in sintonia con particolari situazioni di persone o necessità del momento.

Dio, Padre buono, ha scelto il grembo purissimo della Vergine Maria per rivestire di carne mortale, ad opera dello Spirito Santo, il Verbo della vita, perché resi partecipi della grazia di Cristo, primogenito fra molti fratelli, viviamo a lode della sua gloria. Sostenuti dall'intercessione di Maria SS. Di Pietraquaria:

℟. Rivestici, o Padre, del Cristo tuo Figlio.

Tu hai disposto che il tuo amato Figlio assumesse la nostra povera umanità, perché gli uomini divenissero in lui partecipi della vita immortale; rendici degni di chiamarci ed essere tuoi figli. ℟.

Tu hai voluto che il Cristo fosse in tutto simile a noi, escluso il peccato, e ci hai chiamati a seguirlo per trasformarci a sua immagine; rendici suoi fedeli discepoli per piacere in tutto a te. ℟.

Tu ci convochi al banchetto della grazia, perché rivestiti dell'abito nuziale godiamo nella rivelazione della tua gloria; insegnaci a servirti con totale dedizione. ℟.

Tu ci esorti per bocca dell'apostolo Paolo a diffondere nel mondo il buon odore di Cristo; donaci di riconoscere la sua presenza in mezzo ai nostri fratelli. ℟.

Tu ci adorni della veste della giustizia, perché vivendo secondo il tuo Spirito manifestiamo la santità della Chiesa; santificaci nella verità e donaci di cooperare generosamente alla salvezza di tutti. ℟.

Tu ci benedici con ogni benedizione spirituale in Cristo, perché nel suo avvento glorioso, corriamo incontro a lui con la tunica battesimale; fa' che, avendo Maria al nostro fianco, passiamo dalla morte alla vita senza fine. **R.**

Quando si omettono le invocazioni sopra indicate, prima della formula di benedizione, il ministro dice:

Preghiamo.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

Segue la preghiera del Signore:

Padre nostro.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE

Il ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione:

O Dio, autore e perfezionatore della santità,
tu chiami i rinati dall'acqua e dallo Spirito
alla pienezza della vita in Cristo
e alla perfezione della carità;
guarda benigno i tuoi fedeli
che ricevono devotamente questo abito (**fascia**)
a lode e gloria del tuo nome
in onore della beata Vergine Maria;
fa' che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo Figlio,
perché al termine della vita,
con l'aiuto della Vergine Madre,
possano entrare nella gioia della tua dimora.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

VESTIZIONE

Quindi il ministro porge l'abito (la fascia o lo scapolare) ai candidati pronunciando le parole seguenti o altre simili.

Ricevi quest'abito con il quale sei ammesso a far parte della Confraternita di Maria SS. Di Pietraquaria; ti aiuti la Vergine Madre a rivestirti interiormente di Cristo, che ci ha redenti nel suo sangue, per rendere gloria a Dio e cooperare nella Chiesa al bene dei fratelli.

R. Amen.

Il ministro, secondo l'opportunità, può pronunciare ad alta voce, una volta sola per tutti, la formula dell'imposizione. Tutti rispondono insieme: **Amen**. E si accostano al celebrante per ricevere l'abito (la fascia). Il Priore ed il Maestro dei novizi rivestono i nuovi confratelli con l'abito.

Poi il Priore rivolgendosi ai nuovi confratelli dice:

Con il segno di questo abito (fascia), la nostra comunità vi accoglie, perché possiate servire con maggior impegno Cristo e la sua Chiesa nello spirito della Confraternita. Per l'attuazione di questo santo proposito io, con l'autorità che mi è stata concessa, vi ammetto alla partecipazione di tutti i beni spirituali della nostra famiglia.

Poi il ministro o il priore espone i diritti e gli obblighi dei membri della Confraternita.

AMMISSIONE AL NOVIZIATO

Cappellano: Si presentino i fratelli che iniziano il noviziato nell'anno pastorale 20__-20__

*Si fa l'appello nominale dei candidati. Ognuno risponde: **Eccomi!***

Priore: Cosa chiedi ?

I Candidati: di aderire al cammino della Confraternita di Maria SS. Di Pietraquaria

Priore: La Confraternita oggi è felice di accoglierti nel Noviziato. Ricevi lo statuto e cammina in letizia e semplicità di cuore.

Candidati: Ringraziando il Signore per il desiderio suscitato in me dal Suo Spirito ad iniziare un cammino di crescita nella Confraternita di Maria SS. di Pietraquaria, mi impegno, con l'aiuto di Dio, a costruire la comunione fraterna e a vivere secondo la vocazione propria di questa confraternita.

Il maestro dei novizi consegna ai novizi lo Statuto

Secondo l'opportunità i candidati si inginocchiano e si invoca il dono dello Spirito per l'inizio del cammino.

CONCLUSIONE

Il ministro stendendo le mani sui presenti dice il formula seguente:

Dio onnipotente e misericordioso vi protegga
e vi dia il dono della vera sapienza,
apportatrice di salvezza.

R. Amen.

Vi illumini sempre
con gli insegnamenti della fede,
e vi aiuti a perseverare nel bene.

R. Amen.

Vi mostri la via della verità e della pace,
e guidi i vostri passi
nel cammino verso la vita eterna.

R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

I testi sono stati predisposti ed approvati dall'Ufficio Liturgico Diocesano ed ispirati ai nn. 1755-1774 del Benedizionale

